

**REGOLAMENTO (CE) N. 2812/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 dicembre 2000**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 2225/2000 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1999/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori. Le zone di produzione sono state definite dal regolamento (CE) n. 2138/97 della Commissione, del 30 ottobre 1997, che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d'oliva <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2461/2000 <sup>(6)</sup>.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2000.

- (2) Nella parte A («Italia») dell'allegato al regolamento (CE) n. 2225/2000 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2439/2000 <sup>(8)</sup>, sono stati omessi i valori concernenti le rese di olio delle zone omogenee. Occorre pertanto aggiungere tali valori. Inoltre, le autorità portoghesi hanno modificato i valori relativi alle rese di olive e di olio. Occorre quindi riportare le modifiche suddette nella parte E («Portogallo») dello stesso allegato.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

L'allegato del regolamento (CE) n. 2225/2000 è modificato come segue:

Il testo delle parti A («Italia») ed E («Portogallo») è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

**Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

<sup>(5)</sup> GU L 297 del 31.10.1997, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 283 del 9.11.2000, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU L 253 del 7.10.2000, pag. 24.

<sup>(8)</sup> GU L 280 del 4.11.2000, pag. 38.